



STATUTO COMUNALE

- Approvato con Deliberazione Consiliare n. 110 del 30.11.2016

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Cortona e' un Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e libert ;
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alle quali si ispira e rende conformi lo Statuto ed i Regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunit ;
3. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie,   effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
4. L'autonomia conferisce agli organi elettivi e alla dirigenza dell'organizzazione dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilit , il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equit , imparzialit  e buona amministrazione.

ART. 2 SEDE ED ELEMENTI DISTINTIVI

1. La sede del Comune   nel Palazzo Comunale della citt  di Cortona. Sono aperti uffici distaccati anche in altre localit  del territorio comunale;
2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, un proprio gonfalone rappresentato da un drappo rosso, ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma del leone alato, d'argento, allumato di rosso, aureola d'oro, tenente con entrambe le zampe anteriori il libro. Iscrizione in oro recante la denominazione della Citt . Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. Il gonfalone e lo stemma sono iscritti nel libro araldico degli Enti Morali;
3. Il Comune, in base alle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, disciplina l'uso dello Stemma e del Gonfalone in cerimonie e manifestazioni pubbliche, nonch  i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio qualora sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario, e le relative modalit ;
4. Il Comune pu  inoltre fregiarsi di altro simbolo o immagine, sempre che riferiti ad un suo aspetto storico o culturale, il cui uso sar  disciplinato con apposito regolamento;
5. Il territorio del Comune di Cortona   costituito dal Capoluogo e dalle frazioni storicamente individuate.

ART. 3 LO STATUTO

1. Lo Statuto   l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la comunit  Cortonese, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dal T.u.e.l.

2. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune, ed in particolare definisce le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
3. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza tra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

ART. 4 I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete l'adozione, la modifica e l'abrogazione;
2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ed ogni altro ambito attinente al funzionamento concreto della sfera gestionale;
3. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dalla normativa comunitaria e secondo le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
4. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi della legge sono pubblicati all'Albo Pretorio nei termini legali previsti ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

ART. 5 AZIONI POSITIVE PER REALIZZARE LA PARITÀ TRA I SESSI

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi;
2. Garantisce, nel rispetto del principio di pari opportunità e secondo le disposizioni di legge, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali non elettivi, nelle rappresentanze del Comune, negli enti partecipati e negli organi delle società a controllo pubblico di cui è socio;
3. Si impegna per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti;
4. Adotta azioni e misure, volte a garantire un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione alla libertà di autodeterminazione della donna e all'eliminazione delle situazioni di molestie e di violenze sessuali, comprese le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;
5. La piena attuazione dei principi contenuti nel presente articolo è demandata alla Commissione Consiliare Permanente Pari Opportunità, o altro strumento di partecipazione individuato dal Consiglio Comunale.

ART. 6
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il Comune di Cortona attua e sperimenta un sistema di relazioni partecipate su determinate materie amministrative riguardanti la città e il territorio, ritenute di particolare rilievo ed interesse per la cittadinanza e per un'effettiva partecipazione popolare, che saranno individuate con apposito regolamento;
2. Il Comune di Cortona a ricercare un'effettiva e responsabilizzata partecipazione per il raggiungimento di soluzioni ottimali, con la più ampia condivisione possibile, garantisce un'efficace, completa e imparziale informazione sull'operato e le scelte dell'Amministrazione attraverso vari sistemi di comunicazione con i cittadini.

ART. 7
DIRITTI DI CITTADINANZA

1. Il Comune svolge le sue attività istituzionali nel riconoscimento dei valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce pari dignità alle persone nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e alla disabilità;
2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere allo svolgimento delle attività dell'amministrazione locale assicurando la collaborazione dei cittadini alla gestione dei servizi e dei beni comuni.

ART. 8
GARANZIA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E DELLA COMUNITA'

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, di cui garantisce l'esercizio dei diritti individuali, della promozione del lavoro, della democrazia, della libertà, della eguaglianza, della giustizia sociale, della solidarietà, della pace e non violenza sanciti dalla Costituzione;
2. Favorisce e sviluppa i rapporti con le altre istituzioni civili e religiose presenti nel territorio e con altri Enti locali, per la realizzazione di interessi comuni e può aderire ad associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione degli interessi della propria comunità

ART. 9
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle proprie finalità, principi e programmi.

ART. 10
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

1. Il Comune favorisce la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano. Promuove e sostiene iniziative intese a

rafforzare la solidarietà fra popoli attraverso forme di cooperazione con organizzazioni nazionali, europee ed internazionali ed attua scambi e gemellaggi con città di tutto il mondo;

2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione;
3. Favorisce l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri, a cui garantisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza e all'integrazione.

ART. 11 CULTURA

1. Il Comune di Cortona valorizza e sostiene concretamente il proprio patrimonio culturale, museale, archeologico e teatrale, in tutte le sue funzioni ed attività;
2. A tal fine assumono particolare rilievo le funzioni e le attività del Museo dell'Accademia Etrusca e del Comune di Cortona (MAEC);
3. Con tali strumenti valorizza gli ambiti promozionali, turistici del territorio per realizzare, coesione sociale, sviluppo economico e promozione di Cortona;
4. Tutela inoltre attività legate alle espressioni di lingua, di costume, tradizioni e folklore locale, tipiche del territorio e della comunità.

ART. 12 ISTRUZIONE

1. Il Comune opera perché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura;
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi;
3. Il Comune promuove la crescita culturale dei propri cittadini, favorendo l'apprendimento scolastico, sostenendo con idonei interventi complementari l'attività didattica di tutte le Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, dotandosi delle strutture culturali di livello superiore e potenziandole.

ART. 13 TUTELA DELLA PERSONA

1. Il Comune concorre a tutelare e garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita, alla maternità e paternità ed alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente;
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per concorrere allo stato di benessere fisico, psichico e sociale della collettività, anche previ accordi con altri Enti, nonché con il Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 14
DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

1. Il Comune riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza , adottando in primo luogo forme di consultazione per le scelte che li riguardano ed opera per la realizzazione di una adeguata rete di servizi. Promuove l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori e riconosce il ruolo fondamentale dei bambini, ragazzi e giovani nella vita della comunità locale;
2. Favorisce l'iniziativa e la realizzazione di progetti ideati dai giovani, affinché diventino essi stessi protagonisti della crescita sociale. della città.

ART. 15
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO E
PAESAGGISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause di inquinamento e garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile;
2. Tutela e valorizza il patrimonio storico, religioso, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone la fruibilità da parte della collettività;
3. Sono elementi fondanti della nostra comunità la crescita culturale, la valorizzazione del territorio come elemento di buon vivere, la crescita economica e turistica, perseguita anche mediante eventi e manifestazioni.

ART. 16
PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune sostiene le attività sportive e favorisce in particolare quelle dilettantistiche ed amatoriali;
2. Per il raggiungimento di tali finalità, incentiva e supporta concretamente le libere forme associative, favorendo l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni;
3. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso ai cittadini con appositi regolamenti.

ART. 17
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio e delle risorse attraverso gli strumenti urbanistici, anche confrontandosi e collaborando con le categorie interessate e con i privati, nonché con gli Enti competenti per conseguire uniformità di indirizzo nella determinazione degli strumenti urbanistici;
2. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, predispone programmi di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata ed in particolar modo favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente;
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione, attua un sistema coordinato di circolazione tenendo conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente e del notevole flusso turistico;

4. Adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e delle acque. Garantisce la salubrità dei luoghi di lavoro e si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, in caso di pubbliche calamità;
6. Predisporre gli strumenti necessari finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, agricolo e dell'area collinare.

ART. 18
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo di tutte le attività produttive. Favorisce il coordinamento e l'organizzazione razionale delle attività industriali, artigianali, commerciali e dei pubblici servizi ad esse collegati per garantirne una migliore funzionalità e produttività nell'interesse sia dei consumatori che delle attività produttive;
2. Sostiene lo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, anche mediante la crescente tutela della promozione, della valorizzazione e del consolidamento delle attività culturali, museali e sportive sul territorio;
3. Adotta iniziative atte a valorizzare i prodotti tipici locali legati alle attività agricole ed a promuoverne la conoscenza e la diffusione;
4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, provvedendo ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni economiche, sociali, sportive, ricreative e culturali operanti nel territorio.

ART. 19
SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune esercita, sia direttamente che in associazione con altri Enti, tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione dei servizi di assistenza sociale;
2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune opera per eliminare le cause di emarginazione sociale ed assicura interventi a favore dei singoli e di specifiche categorie sociali, con particolare riferimento agli anziani, ai minori ed ai soggetti diversamente abili, agli immigrati, senza distinzione di sesso e religione. A tal fine può istituire e gestire apposite strutture di assistenza, nonché idonei servizi, avvalendosi anche di proprio personale con specifiche competenze nel settore ;
3. Favorisce e promuove l'azione delle associazioni di volontariato e di tutti coloro che operano nel campo dell'assistenza sociale e può instaurare con le stesse forme di collaborazione, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 20
TUTELA DEL CONTRIBUENTE, DEL CONSUMATORE E DELL'UTENTE

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia

di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici;

2. Riconosce e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili alla attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;
3. Interviene, nell'ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi dei cittadini utenti e consumatori;
4. Opera attraverso l'azione amministrativa affinché siano applicate ed osservate precise regole di trasparenza da parte di aziende ed Enti, di natura pubblica o privata, che svolgono attività di fornitura di beni e servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione dell'informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 21 ORGANI

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco;
2. I poteri, le funzioni, la composizione, le attribuzioni, i diritti, le prerogative, i doveri degli Organi sono stabiliti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo;
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato;
5. La Giunta, organo esecutivo collegiale, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Nei confronti dello stesso svolge attività propositive e di impulso.

ART. 22 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta;
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici deve essere adeguatamente verbalizzata e risultare conforme alle modalità di formazione previste dalla legge.

ART. 23
SPESE PROPAGANDA ELETTORALE

1. I candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio comunale devono presentare un bilancio preventivo delle spese elettorali all'atto del deposito della candidatura e delle liste ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale;
2. I documenti di cui al comma "1" sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 24
TRASPARENZA DELL'OPERATO DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI

1. I Consiglieri comunali, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a rendere pubbliche, al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, mediante deposito di dichiarazioni o documenti presso l'Ente, la propria situazione reddituale e patrimoniale. L'obbligo è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 25
ELEZIONE ED INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge;
2. Il Consiglio comunale e' composto dal Sindaco e dal numero di Consiglieri determinato dalla legge;
3. Il Consiglio comunale e' dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
4. Il Consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di eventuali risorse finanziarie, inoltre dispone delle necessarie risorse tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento;
5. La prima adunanza del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e sarà presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente;
6. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio procede ai seguenti adempimenti:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) eventuale surrogazione dei consiglieri comunali cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessori;
 - c) elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio;
 - d) giuramento del Sindaco;
 - e) comunicazione da parte del Sindaco della nomina del vice Sindaco e degli Assessori;
7. Gli atti deliberati dal Consiglio, in esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sono immediatamente esecutivi.

ART. 26
CONSIGLIERE ANZIANO

1. È Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato alle elezioni la maggior cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età;
2. Il Consigliere anziano sostituisce il Presidente o i vice Presidenti in caso di assenza o impedimento temporaneo di essi.

ART. 27
CONSIGLIERI - DIMISSIONI E DECADENZA

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, senza vincolo di mandato;
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione;
3. Lo stato giuridico, le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di Consigliere sono stabilite dalla legge;
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio comunale in forma scritta. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dal momento della surrogazione. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, e comunque non oltre venti giorni dalla loro presentazione. Nel corso della stessa seduta il Consiglio procede alla surrogazione del dimissionario;
5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio comunale comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART. 28
PREROGATIVE E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio comunale, inoltre hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina l'esercizio delle prerogative ed i termini entro i quali la Giunta comunale ed il Sindaco sono tenuti a rispondere;
3. Nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, Istituzioni o Enti che ad esso sono collegati, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento dei poteri ispettivi e di controllo. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e

di conoscere ogni altro atto utile ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. Hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni che verranno sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo;

4. Il Comune assicura, nel rispetto della legge, adeguata assistenza agli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, quando sussista un interesse collegato ai fini dell'Ente.

ART. 29 DOVERE DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri, liti e contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende collegate o sottoposti alla sua vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando trattasi di liti e contabilità di parenti ed affini fino al 4° grado, del coniuge, parte unita civilmente, convivente per contratto o comunque persona more uxorio.
2. I Consiglieri comunali debbono, altresì, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del Comune o di enti soggetti alla sua vigilanza ed amministrazione;
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante tutta la trattazione degli affari;
4. Sono in ogni caso richiamate le disposizioni in tema di conferibilità, compatibilità e doveri dei consiglieri comunali.

ART. 30 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi composti, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo al Presidente del Consiglio comunale che ne prende atto e ne dà comunicazione agli uffici di Segreteria;
2. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire lo svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
3. Per l'attività dei gruppi consiliari è impegnato idoneo personale per il supporto giuridico, tecnico e amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato;
4. Nel bilancio del Comune possono prevedersi specifiche risorse per il funzionamento dell'attività del Consiglio e dei gruppi; il fondo è finalizzato allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi. Il fondo è determinato annualmente tenendo conto delle linee generali del bilancio, sentita la conferenza dei capigruppo. La gestione del fondo è disciplinata secondo quanto disposto dal Regolamento del Consiglio.

ART. 31
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ELEZIONE – FUNZIONI - COMPETENZE

1. Il Presidente è eletto fra i consiglieri, nel corso della prima seduta dopo la convalida degli eletti, a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio; mancando il quorum dalla seconda votazione da tenersi nella stessa seduta, si procede all'elezione con i voti della maggioranza dei Consiglieri presenti. Con gli stessi criteri e modalità si procede all'elezione di due Vicepresidenti che coadiuvano il Presidente all'interno dell'ufficio di Presidenza e nell'esercizio delle sue funzioni e le esercitano in caso di assenza come da Regolamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, essi sono sostituiti dal Consigliere anziano o dal Consigliere che lo segue nell'ordine di anzianità. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo; lo convoca, ne dirige i lavori e l'attività ed in particolare:
 - a) determina il calendario delle sedute, procede alla convocazione delle stesse, favorendo la più ampia partecipazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) assicura l'ordine dell'assemblea e la regolarità delle deliberazioni, facendo osservare la Legge, lo Statuto ed il Regolamento, dirigendo e moderando la discussione con facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, nei casi previsti dal Regolamento;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;
 - d) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
 - e) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni che verranno sottoposte al consiglio;
 - f) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute medesime;
 - g) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, coinvolgendo la stessa nella programmazione dei lavori;
 - h) garantisce il rispetto dello Statuto e delle norme del Regolamento;
 - i) cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con gli altri organi di controllo;
 - j) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti;
2. Il Presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con un unico componente;
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un 1/5 dei consiglieri, il Sindaco e la Giunta inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
4. Il Presidente inoltre terrà conto delle istanze formulate dai gruppi consiliari, dal Sindaco e dalla cittadinanza, al fine di favorire forme di partecipazione ai lavori consiliari anche ricorrendo a convocazioni in seduta aperta od appositi momenti di coinvolgimento della cittadinanza. Il ricorso a tali strumenti di partecipazione è oggetto di apposita disciplina determinata dal Regolamento della Partecipazione;

5. Il Presidente e i due Vice Presidente cessano dalla carica in caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca. La proposta di revoca, congruamente motivata in relazione a gravi violazioni di legge o di regolamento, va presentata da almeno un terzo dei Consiglieri e deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 32

L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. L'attività d'indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale con il compimento di tutti gli atti ad esso rimessi dalla normativa vigente ed in particolare operando, anche mediante indirizzi o forme di supporto, per il raggiungimento degli obiettivi del Comune di Cortona;
2. Le deliberazioni sulle materie di competenza consiliari non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio che il Consiglio Comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

ART. 33

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende partecipate, attraverso:
 - a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal Regolamento del consiglio, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte effettuate con le linee programmatiche generali;
 - b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
 - c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - d) l'esame del rendiconto della gestione e degli allegati;
 - e) la relazione del collegio dei revisori dei conti e degli organi di controllo.

ART. 34

IL PROGRAMMA DI MANDATO

1. Entro il termine di 3 mesi dall'insediamento del Consiglio, e comunque nei termini di legge, il Sindaco definisce, con la collaborazione della Giunta ed assicurando il coinvolgimento consiliare, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio che le esamina ed approva a maggioranza dei componenti;
2. Il Consiglio partecipa alla definizione delle linee, mediante la formulazione di indicazioni, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio stesso. Il documento contenente le linee programmatiche viene messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale;
3. Il Consiglio partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche e vigila sull'applicazione, da parte degli organi comunali, degli

indirizzi generali dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A tal fine la Giunta riferisce periodicamente, con i documenti di programmazione od in sede di rendiconto, al Consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di attuazione del programma generale dell'Amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo attraverso la Commissione di controllo;

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'approvazione del Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 35

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. E' costituita dal Presidente del Consiglio Comunale e dai capigruppo. Ai lavori può partecipare il Sindaco o Assessore da lui delegato, e se formalmente convocati, i presidenti delle commissioni consiliari;
2. La Conferenza dei capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti di legge, alle Commissioni consiliari permanenti. E' organo di consulenza del Presidente del Consiglio e lo coadiuva nella programmazione dei futuri lavori del Consiglio;
3. Nelle eventuali decisioni o pareri che comportino votazioni ciascun capogruppo esercita diritto di voto proporzionale al numero dei consiglieri componenti il suo gruppo;
4. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite, oltre che dalla legge, dal Regolamento del Consiglio.

ART. 36

COMMISSIONI CONSILIARI - ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, entro novanta giorni dall'insediamento, istituisce con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, commissioni consiliari ordinarie, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo;
1. Le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinano il numero, la composizione, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori;
2. Ogni Consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione. I capigruppo possono partecipare ai lavori di tutte le Commissioni con diritto di parola e di proposta. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto;
3. E' necessariamente istituita la Commissione di controllo e garanzia, che è presieduta da un consigliere di opposizione. Le modalità di elezione del Presidente, i compiti, la composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio;
4. Il Consiglio Comunale può inoltre istituire :
 - a) Commissioni speciali per tempo limitato ed oggetti specifici;

- b) Commissioni d'inchiesta su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l'esigenza di una relazione al Consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico;
5. Le Commissioni d'inchiesta sono istituite dal Consiglio se lo richiedono almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri, con proposta motivata alla Presidenza del Consiglio. Presentano al Consiglio una relazione finale.

ART. 37 POTERI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni consiliari ordinarie svolgono le seguenti funzioni:
 - a) supporto, di programmazione, di ausilio ai lavori dell'organo consiliare, anche in attuazione dello specifico Regolamento;
 - b) possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio;
 - c) possono procedere ad audizioni o consultazioni del Sindaco, di singoli Assessori e previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune e di cittadini portatori di interessi collettivi o rappresentanti di associazioni;
2. Le Commissioni consiliari ordinarie non hanno potere deliberativo;
3. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni;
4. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, gli atti ed i documenti in loro possesso. I commissari sono tenuti al segreto e all'osservanza della riservatezza circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine;
5. I cittadini singoli o associati hanno diritto di ottenere risposte motivate alle istanze, petizioni, proposte pervenute alle Commissioni;
6. Le Commissioni Consiliari possono operare anche congiuntamente o in maniera articolata con altre commissioni od organismi comunali per la trattazione di specifiche problematiche e/o progettazioni;
7. Le commissioni speciali possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, senza aggravii di costi, che sono ammessi a partecipare ai lavori senza diritto di voto;
6. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

ART. 38 REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme specifiche relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue commissioni sono contenute in un Regolamento interno,

approvato, o modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel presente Statuto.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 39

NOMINA, COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori determinato dal Sindaco entro i limiti fissati dalla legge, di cui uno, su nomina del Sindaco stesso, assume la carica di Vice Sindaco;
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere. La nomina e' comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento;
3. La carica di Assessore e' incompatibile con quella di Consigliere comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione dalla carica di Consigliere, eventualmente ricoperta.
4. Agli Assessori si applicano le norme in tema di conferibilità, compatibilità, dovere di astensione ed integrità previste per i Consiglieri e comunque determinate dalla legge;
5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed intervengono, se richiesto nella discussione senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni;
6. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità prescritti dalle vigenti norme di legge.

ART. 40

ASSESSORE ANZIANO

1. La qualifica di Assessore anziano è assunta dal primo degli Assessori, secondo l'ordine stabilito dal Sindaco;
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dall'Assessore anziano.

ART. 41

DURATA IN CARICA E DECADENZA DELLA GIUNTA

1. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
2. La Giunta Comunale decade:
 - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
 - b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia;
 - c) qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio comunale;
3. L'Assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione, decesso o revoca;

4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva;
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.

ART. 42

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Le sedute della Giunta sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco, possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari, esperti esterni all'amministrazione ed i Revisori dei conti. Tali persone non possono essere presenti al momento del voto;
2. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate;
3. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, con potere di avocazione e di riassunzione, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee a singoli assessorati, fatte salve le incompatibilità di legge e delegare ad essi la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna di sua competenza, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge;
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche;
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. Il Regolamento apposito, approvato dalla Giunta, determina le altre modalità di funzionamento della stessa e le concrete modalità di verbalizzazione che sono rimesse al Segretario.

ART. 43

COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano espressamente riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino, sulla base della Legge e dello Statuto, nella competenza del Sindaco, del Segretario e dei Dirigenti;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio, almeno in sede di rendiconto, per consentire l'esercizio del controllo previsto sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'Amministrazione;
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, la Giunta collabora con il Sindaco in particolare per predisporre:
 - a) le linee programmatiche di mandato, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) , i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani urbanistici e territoriali, i piani di commercio ed altri atti di pianificazione

- generale, nonché i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e loro varianti;
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta adottare gli atti e i provvedimenti con rilevanza esterna:
 - a) occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) necessari per raggiungere obiettivi programmatici o finalità statutarie, ove non rimessi dalla legge ad altri organi od alla competenza gestionale;
 - c) ogni altro atto a rilevanza esterna che non sia riservato dalla Legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale o non rientri nelle competenze del Sindaco o degli organi gestionali;
 4. La Giunta può assumere, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. Le suddette deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla adozione, a pena della decadenza.

CAPO IV

SINDACO

ART. 44 IL SINDACO

1. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali, quale organo di amministrazione, di vigilanza e con poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio;
2. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra. Il Sindaco in occasioni particolari può delegare un Assessore o Consigliere ad indossare la fascia durante manifestazioni pubbliche;
3. E' eletto direttamente dai cittadini contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale. Le modalità di elezione ed i limiti di mandato sono stabiliti nella Legge;
4. Assume le funzioni di organo del Comune dopo la proclamazione degli eletti, esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo aver prestato giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento;
5. Resta in carica fino alla proclamazione degli eletti effettuata dall'ufficio elettorale, secondo la normativa nazionale.

ART. 45 CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso;
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di giorni venti dalla loro presentazione al Consiglio comunale;
3. Nei casi previsti dal comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino a tale termine Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco;

4. La decadenza del Sindaco e', inoltre, determinata:
 - a) dallo scioglimento del Consiglio disposto dalle competenti autorità;
 - b) dall'approvazione della mozione di sfiducia.

ART. 46
MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni;
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione;
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

ART. 47
COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive alla struttura gestionale uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
2. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
3. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
4. Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs 267/2000 (T.u.e.l.);
5. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio comunale;
6. Adotta, con atto motivato e nel rispetto della legge, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
7. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per eventuali reati in cui fossero incorse;
8. Qualora il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per le funzioni stesse;
9. Nomina il Segretario Comunale, le strutture amministrative di vertice ed i dirigenti.

ART. 48
RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente;
2. Può attribuire la rappresentanza legale dell'Ente agli assessori in uno con la delega. L'attribuzione è fatta con atto scritto limitatamente alle materie delegate e viene meno con la cessazione o revoca della delega. Gli atti di attribuzione o di delega sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
3. Il potere di conciliare e transigere appartiene al Sindaco, con deliberazione di convalida della Giunta, su proposta del dirigente;
4. Con proprio provvedimento, il Sindaco può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni ad assessori e consiglieri, fatte salve le incompatibilità di legge, ed altre funzioni alla struttura gestionale.

ART. 49
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
4. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione;
5. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere trattate nelle stesse questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

ART. 50
IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 51
NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI

1. Il Sindaco, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto delle incompatibilità provvede alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;

2. I soggetti del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale.

ART. 52

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta agli organi di coordinamento sovra comunale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività iniziative interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini;
2. Riferisce periodicamente agli altri organi sull'attività svolta e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune;
3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l'azienda sanitaria locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI-DIRIGENZA E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 53

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a principi di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità, trasparenza, imparzialità e premialità;
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria spettanti alla struttura gestionale.

ART. 54

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L'organizzazione delle attività comunali si articola in aree determinate nel Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato in attuazione di specifici indirizzi consiliari;
2. Con il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato dalla Giunta in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.

ART. 55
CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dalla norma e dal presente Statuto atti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, alla valutazione della dirigenza ed all'eventuale controllo strategico;
2. Spetta al Regolamento di Contabilità e al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

CAPO II

DIRIGENZA E PERSONALE

ART. 56
ORGANO DI VERTICE AMMINISTRATIVO

1. Il Comune di Cortona si dota di un dirigente apicale cui sono affidate le funzioni assegnate dalla legge a tale figura e che può svolgere, in attuazione di ulteriori disposizioni comunali, compiti aggiuntivi e gestionali. Tale figura coincide attualmente con il Segretario Generale, e l'incarico ha una durata non superiore a quella del Sindaco, disposta in attuazione della normativa nazionale, anche prevedendo meccanismi di sostituzione e supporto.

ART. 57
LA DIRIGENZA

1. La dirigenza comunale e' formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro;
2. E' garantita e tutelata l'autonomia della dirigenza nell'espletamento dell'attività di gestione amministrativa dell'Ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obbiettivi fissati dagli organi elettivi;
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

ART. 58
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura di posti di qualifica dirigenziale o della categoria di classificazione più elevata, ovvero, anche al di fuori della pianta organica, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire entro i limiti stabiliti per legge, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato;

2. Il conferimento di incarichi esterni è disposto dal Sindaco con provvedimento motivato e comunicato al Consiglio Comunale, assicurando in ogni caso l'adeguata e documentata professionalità del collaboratore prescelto e i titoli di studio previsti per la qualifica;
3. La durata del contratto non potrà eccedere la scadenza del mandato del Sindaco e l'incarico potrà essere in ogni momento revocato con provvedimento motivato del Sindaco medesimo;
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere che, per il conseguimento di obiettivi determinati l'Amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'Ente, può attivare convenzioni determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

ART. 59
INCOMPATIBILITA'

1. I dipendenti del Comune, compresi quelli assunti a tempo determinato, sono tenuti ad astenersi da ogni occupazione o attività che non sia conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio, secondo la disciplina e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel tempo;
2. Il Regolamento di Organizzazione determina modalità di utilizzo e di gestione delle risorse umane e può prevedere, con atti eccezionali e formali, autorizzazioni a svolgere attività aggiuntive purché non in conflitto e nel rispetto della legge.

CAPO III

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

ART. 60
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;
2. Gli Amministratori, il Segretario, i Dirigenti e tutti i dipendenti, in presenza di fatti potenzialmente rilevanti sono tenuti all'obbligo di denuncia.

ART. 61
RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo, anche ricorrendo alla possibilità di rivalsa per il Comune;
2. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, ed opera anche nei confronti della partecipazione ad organi collegiali.

ART. 62
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché, chiunque operi di fatto in tale situazione, deve rendere il conto della gestione.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

FORME DI GESTIONE

ART. 63
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. La gestione dei servizi pubblici locali si ispira a principi di funzionalità, efficacia ed economicità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge;
2. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e/o dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre di una delle forme gestionali consentite dalla normativa;
3. Per la programmazione e la gestione dei servizi il Comune auspica e promuove forme di collaborazione con altri Enti Locali, a partire dai Comuni che operano in territori limitrofi.
4. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità e le forme per la loro gestione;
5. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni, o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una azienda speciale o altra forma di gestione esterna.

ART. 64
CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi;
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini – utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali;
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso l'espletamento di gara, in conformità alle previsioni di Leggi e Regolamenti, con criteri che assicurino la partecipazione di una pluralità di soggetti,

dotati di comprovata professionalità, al fine di conseguire le condizioni più favorevoli per il Comune.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 65 ISTANZE-PETIZIONI

1. I cittadini residenti e domiciliati nel Comune, che abbiano compiuto i 16 anni di età e gli organismi associativi possono rivolgere ai competenti organi comunali:
 - a) istanze - per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti o sollecitare specifici interventi;
 - b) petizioni - per attuare iniziative a tutela degli interessi collettivi. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 80 (ottanta) cittadini;
2. Le istanze e le petizioni vanno presentate in forma scritta al Sindaco il quale le trasmette per l'esame all'organo competente per materia. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori entro 30 o 60 giorni dalla presentazione, a seconda che attengano a materia di competenza del Sindaco e della Giunta, oppure del Consiglio comunale;
3. I singoli cittadini e le associazioni possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni consiliari competenti, nei modi stabiliti dal Regolamento, al fine della tutela degli interessi collettivi. Hanno inoltre il diritto di ottenere risposte motivate alle istanze o petizioni proposte alle commissioni.

ART.66 PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni di età, in numero non inferiore a 250 (duecentocinquanta), possono rivolgere agli Organi comunali proposte di deliberazioni di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per una più efficace tutela degli interessi collettivi;
2. La proposta di iniziativa popolare consta di uno schema di deliberazione e di una relazione che ne illustra il contenuto e la finalità.

ART. 67 CONSULTAZIONI

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione

delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

ART. 68 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Presso il Comune e' istituito l'Albo delle Associazioni. Tale elenco è pubblico;
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le Associazioni devono essere costituite nelle forme di legge e nei rispettivi statuti dovrà essere assicurata la rispondenza dei loro fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi anche dei cittadini locali, la possibilità di partecipazione di tutti i cittadini in possesso dei requisiti e la democraticità delle forme di decisione;
3. Le Associazioni iscritte all'Albo possono essere consultate nelle specifiche materie che attengono le loro finalità.

ART. 69 AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ove consentito dal Testo Unico degli Enti Locali;
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

ART. 70 CONSULTE

1. Si possono istituire Consulte al fine di raccogliere le problematiche locali e renderne partecipe l'Amministrazione;
2. Le modalità di elezione e di funzionamento delle Consulte sono disciplinate dal regolamento di partecipazione;
3. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio comunale nelle specifiche delibere istitutive; le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza;
4. Può essere istituita, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, quale forma di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, la costituzione di una apposita Consulta, al fine di garantire i diritti di cittadinanza piena a tutte le donne e a tutti gli uomini dell'unione europea e stranieri che vi risiedono e di favorirne l'integrazione nel tessuto sociale Cortonese. Il funzionamento e la composizione, le modalità con cui la Consulta al suo interno sceglierà uno o più rappresentanti che saranno invitati permanenti su argomenti di interesse specifico alle riunioni del Consiglio Comunale, sono disciplinati dal Regolamento della Partecipazione;
5. Il Comune favorisce l'istituzione della Consulta del terzo settore, quale organo di rappresentanza del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale.

Nelle materie di specifico interesse della Consulta , questo dovrà essere necessariamente sentito, secondo le modalità adottate dal Regolamento di Partecipazione.

ART. 71 REFERENDUM

1. Al fine della realizzazione di un corretto rapporto tra gli orientamenti che maturano nella collettività e l'attività degli organi comunali, e' consentito lo svolgimento di referendum consultivi su materie di esclusiva competenza comunale. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci;
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - b) qualora vi sia la richiesta da parte del 5% dei cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni di età, i quali avranno anch'essi diritto al voto;
3. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) i provvedimenti di nomina, la designazione, l'elezione e la revoca di incarichi di competenza degli organi comunali;
 - b) i provvedimenti afferenti il personale;
 - c) le norme statutarie e i regolamenti interni degli organi comunali;
4. Il vaglio di ammissibilità, la composizione della commissione specifica deputata a tale valutazione ed ogni altro aspetto legato alla materia sono disciplinati da uno specifico Regolamento sullo svolgimento dei Referendum rimesso all'approvazione del Consiglio Comunale. Se il Referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme. Sono ammesse richieste di Referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 3.
5. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se e' stata raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi. Il Sindaco, sulla base dei risultati elettorali, proclama l'esito del Referendum e dispone che sia data idonea pubblicità;
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa;
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali;
8. In caso di esito negativo lo stesso Referendum non può essere riproposto prima che siano trascorsi 5 anni.

ART. 72
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Regolamento di Partecipazione definisce la composizione, aspetti organizzativi ed attribuzioni degli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto, e le forme di accesso agli strumenti di partecipazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
2. Le modalità per la presentazione di istanze, petizioni, proposte di iniziativa popolare, Referendum, assemblee pubbliche e convocazioni in seduta aperta del Consiglio Comunale, la raccolta e la presentazione delle firme, le loro condizioni di ammissibilità e le relative procedure sono disciplinate dal Regolamento di Partecipazione;
3. Il Regolamento disciplina i termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio

CAPO II

**INFORMAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AI PROCEDIMENTI,
SEMPLIFICAZIONE**

ART. 73
PUBBLICITA' E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, nel rispetto della privacy, al fine di assicurare la trasparenza e facilitare il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa; fanno eccezione quelli riservati per espressa indicazione di legge;
2. Il Comune ha un Albo Pretorio, valorizza gli strumenti informatici di divulgazione dell'albo online e delle forme previste in tema di trasparenza e dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi elettivi e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente;
4. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei relativi costi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza.

ART. 74
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. E' assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e con apposito regolamento d'applicazione vengono definiti criteri e modalità operative, anche in relazione all'accesso civico, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

L'AUTONOMIA FINANZIARIA E PATRIMONIO DEL COMUNE

ART. 75

AUTONOMIA FINANZIARIA DEL COMUNE

1. L'ordinamento della finanza del Comune e' riservato alla Legge e al relativo Regolamento Comunale, che opera dentro i limiti di tale normativa;
2. Il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed è altresì, titolare di potestà deliberativa nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe entro i limiti normativi.

ART. 76

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge;
2. I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di norma, essere dati in affitto secondo i canoni di mercato; i beni demaniali possono essere concessi in uso, previa corresponsione di adeguata tariffa;
3. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene;
4. L'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili deve essere pianificata nel bilancio pluriennale;
5. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito Regolamento;
6. Il Comune può ricevere eredità, donazioni ed ogni altra erogazione da destinare a funzioni o utilità di interesse pubblico.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 77

BILANCIO DI PREVISIONE

1. L'ordinamento contabile del Comune e' riservato alla Legge dello Stato, e nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità;

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale e pluriennale, deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;
3. Il Bilancio di previsione deve presentare coerenza agli atti e corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati;
4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione ed il piano delle performance.

ART. 78
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati gestionali sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio;
2. Il Tesoriere deve rendere il conto entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio o dalla cessazione della funzione, se avviene prima;
3. Il rendiconto e' deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

ART. 79
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune disciplina nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa comunitaria e statutaria, l'attività contrattuale del comune;
2. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Ente provvede mediante all'attività contrattuale in tema di lavori, forniture di beni, servizi, operazioni immobiliari e persegue, anche mediante forme di intervento dei privati, obiettivi di efficacia ed efficienza.

ART. 80
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale prende atto dell'avvenuta individuazione del collegio di revisione, disposto in base alla normativa vigente e si conforma alla durata da essa stabilita;
2. Il Regolamento di Contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei Revisori dei Conti, individuando le eventuali ulteriori funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi amministrativi e gestionali del Comune ed i Revisori;
3. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 81
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, si attua il controllo di gestione;
2. Il Consiglio Comunale, anche attraverso richieste specifiche rivolte alla struttura gestionale, ottiene piena cognizione della gestione economico finanziaria dell'ente.

CAPO III

CONTABILITA' E TESORERIA

ART. 82 SERVIZIO TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con le modalità previste dal regolamento di contabilità mediante apposita convenzione, ad un istituto di credito che disporrà di una sede operativa nel Comune.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 83 PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e degli altri Enti Locali, ivi compresi Ambiti ed Autorità, formulando proposte a tal fine ed attuando quanto previsto dalla legge;
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla Legge Regionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 84 REVISIONE DEI REGOLAMENTI E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti;
2. Le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate al presente Statuto e le disposizioni regolamentari precedenti, per quanto compatibili con le norme statutarie, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione dei nuovi regolamenti.

ART. 85 APPROVAZIONE MODIFICA ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Il testo dello Statuto e le eventuali successive modificazioni sono deliberate dal Consiglio comunale con la maggioranza prevista dal Testo Unico degli Enti Locali e con le modalità da esso indicate;
2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nei periodi in cui la norma nazionale vieta l'adozione di atti straordinari;
4. Possono essere presentate proposte di modifica o abrogazione dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale, dalla Giunta comunale, da 2/5 (due quinti) dei consiglieri comunali, oppure quale proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 300 (trecento) firmatari.

ART. 86
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune;
2. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
3. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore;
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare le conoscenze dello Statuto da parte della Comunità cortonese.